



Ministero delle Attività Produttive

Il Ministro

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488 in materia di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto il decreto ministeriale 3 luglio 2000 concernente il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse ai sensi della predetta legge n. 488/92;

Visto l'art. 18, comma 1, lettera aa) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni, secondo il quale, a decorrere dall'entrata in vigore dello stesso decreto legislativo, le direttive per la concessione delle agevolazioni di cui al D.L. n. 415/92, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 488/92 sono determinate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ora Ministro delle Attività Produttive, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni;

Considerata la necessità di apportare alcune misure correttive del testo unico sopra richiamato al fine di razionalizzare i venti criteri di concessione ed erogazione delle agevolazioni di cui alla legge n. 488/1992;

Vista l'intesa espressa dalla Conferenza Stato-regioni nella seduta del 7 marzo 2002 ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera aa), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112:

DECRETA

Art. 1

1. Sono approvate le seguenti modifiche ed integrazioni al testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse ai sensi dell'art. 1, comma 2 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992 n. 488, di seguito denominato "testo unico". Tali modifiche ed integrazioni, fatta eccezione per quella introdotta dal comma 3, che si applica anche alle domande già presentate, avranno efficacia per i bandi il cui termine iniziale di presentazione delle domande sia successivo all'entrata in vigore del presente decreto.

2. Al punto 2.2, lettera a) del testo unico, sono eliminate le parole “; tali attività di servizi possono utilizzare non più del 5% delle risorse complessive disponibili”.
3. Nel punto 3.1 del testo unico, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: “Tali agevolazioni non sono cumulabili con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi beni che fruiscono delle agevolazioni stesse, fatti salvi gli aiuti concessi secondo la regola “*de minimis*”.”
4. Le parole del punto 4 del testo unico sono sostituite dalle seguenti: “Le agevolazioni concedibili sono pari all’80% di quelle massime previste dalla disciplina comunitaria in relazione alla dimensione di impresa e alle aree di intervento. Tale misura è elevata al 90% o al 100% per i programmi di investimento finalizzati, rispettivamente, all’ampliamento di una unità produttiva esistente ovvero alla realizzazione di un nuovo impianto.”.
5. Al punto 5.c5) sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
 - a) al punto 3), prima del punto e virgola, sono inserite le seguenti parole: “, limitatamente ai programmi da inserire nelle graduatorie di cui al precedente punto 5.c4).III”;
 - b) nel settimo capoverso, dopo le parole “vengono utilizzati gli indicatori 1), 2), 3)” sono inserite le seguenti parole “(quest’ultimo limitatamente ai programmi da inserire nelle graduatorie di cui al precedente punto 5.c4).III)”
 - c) nell’ottavo capoverso, dopo le parole “vengono utilizzati gli indicatori 1), 2)” le parole “, 3) e 4)” sono sostituite dalle parole “e 4).

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 7 ottobre 2002

IL MINISTRO
(firmato Marzano)